

## Anticipazioni per il 2022

Gentili Signore, Egregi Signori,

In occasione della fine dell'anno mi permetto di comunicarvi alcune informazioni attuali concernenti il nostro settore di attività:

### Cenni generali

**Conteggio annuale 2021** ■ I documenti richiesti sono stati caricati in *connect*. Durante l'elaborazione assicuratevi di osservare le "istruzioni in caso del conteggio in connect"; potete trovarle in *connect* nella mansione "notifica dei salari 2021" sotto "Visualizzare le comunicazioni" o nella sezione "Novità", così come su [www.medisuisse.ch](http://www.medisuisse.ch). Vi preghiamo di inoltrare il conteggio in questione al più tardi entro il **31 gennaio 2022**. La „notifica dei salari 2021“ dovrà essere inoltrata anche se nel 2021 non è stato impiegato personale. Per una proroga del termine, inviate una e-mail a [fv@medisuisse.ch](mailto:fv@medisuisse.ch), indicando il numero di conteggio. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.

**Sito web** ■ Sul nostro sito [www.medisuisse.ch](http://www.medisuisse.ch) troverete numerose informazioni sul 1° pilastro. Da metà dicembre potrete calcolare, fra l'altro, i contributi esatti dovuti nell'anno nuovo. Suggerimenti da parte degli utenti sono sempre graditi.

**Schede dei salari Excel** ■ La legislazione in materia di AVS obbliga i datori di lavoro a iscrivere continuamente i salari, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un conteggio ordinato con la propria cassa di compensazione e per l'effettuazione dei controlli periodici dei datori di lavoro. Specialmente nel caso di datori di lavoro con pochi dipendenti basta normalmente la compilazione delle schede del salario. Un modello elettronico in formato Excel è disponibile sul nostro [sito web > Moduli > Schede dei salari](#). Questo file potrà essere importato e inviato tramite *connect* > mansioni "notifica dei salari 2021".

**„Cosa bisogna fare ...“** ■ Spesso ci si chiede cosa occorre fare sul piano amministrativo in presenza di determinate situazioni (p.es. entrata in servizio di un dipendente). In un documento separato abbiamo elencato i casi più rilevanti e le notifiche necessarie a tale proposito da inviare alle assicurazioni del 1° e 2° pilastro. Troverete la nuova versione del suddetto documento – come numerose informazioni sul 1° pilastro – anche sul nostro [sito web > Servizi > Cosa bisogna fare ...](#)

**Controlli dei datori di lavoro** ■ La legge AVS prescrive che tutti i datori di lavoro devono essere periodicamente controllati in merito alla corretta compilazione del conteggio dei salari con la cassa di compensazione. Per evitare contestazioni nel corso dei controlli, i datori di lavoro sono pregati di prestare attenzione in modo particolare alle apposite spiegazioni contenute nelle istruzioni concernenti il conteggio annuale.

**Certificato di assicurazione** ■ Dal 2017 non vengono più rilasciati certificati di assicurazione AVS se il collaboratore è già in possesso della tessera d'assicurazione malattie. Per i dettagli sulla procedura vogliate consultare il nostro [sito web > Servizi > Cosa bisogna fare ...](#)

## Contributi

**Contributi per i dipendenti** ■ I contributi AVS/AI/IPG da pagare sui salari versati ai dipendenti rimangono al 10,6 %. L'obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione, in ragione del 2,2 %, sussiste per i redditi fino a 12 350 franchi al mese risp. 148 200 franchi all'anno; oltre questo importo viene prelevato un contributo di solidarietà dell'1,0 %. I datori di lavoro devono farsi carico di almeno la metà dei contributi, fino ad un reddito di 148 200 franchi corrispondente ad un'aliquota del  $(12,8 \% \div 2 =) 6,4 \%$ . I redditi che non superano i 2300 franchi in un anno civile e per ogni singolo datore di lavoro, sono sottoposti a conteggio solo su esplicita richiesta del dipendente. Per contro, i salari del personale domestico sono in ogni caso sottoposti a conteggio; eccetto le attività dipendenti di giovani adulti, svolte per arrotondare la paghetta. Persone in età di pensionamento possono far valere per ogni datore di lavoro una franchigia di 1400 franchi al mese risp. di 16 800 franchi all'anno.

**Contributi degli indipendenti** ■ I contributi AVS/AI/IPG sui redditi di chi esercita un'attività lucrativa indipendente rimangono del 10,0 %, mentre non sussiste nessun obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. L'aliquota di contribuzione si riduce in caso di reddito fino a 57 400 franchi; in caso di reddito annuo inferiore a 9600 franchi si deve versare un contributo minimo di 503 franchi. I redditi accessori fino a 2300 franchi all'anno non sono soggetti all'obbligo contributivo. Persone in età di pensionamento possono far valere una franchigia di 1400 franchi al mese risp. di 16 800 franchi all'anno.

**Contributi per gli assegni familiari** ■ I contributi dovuti dal datore di lavoro (sull'intera somma salariale) o per chi esercita un'attività indipendente (fino a un reddito di 148 200 franchi) variano a seconda della cassa di compensazione per gli assegni familiari e del cantone di riferimento. L'aliquota contributiva può essere reperita tramite i calcolatori disponibili sul [sito web > Servizi > Ausilio per il calcolo](#).

**Attività internazionali** ■ Attività lavorative di indipendenti e dipendenti in più Stati sono da comunicare immediatamente a *medisuisse*, affinché essa possa esaminare l'obbligo assicurativo nonché contributivo. Cfr. in merito anche su [www.medisuisse.ch > Opuscoli informativi > Internazionale](#).

**2° e 3° pilastro** ■ Nella previdenza professionale obbligatoria i relativi importi ammontano a: il salario minimo annuo 21 510 franchi; il salario minimo coordinato 3585 franchi, la deduzione di coordinamento 25 095 franchi e il salario massimo coordinato 86 040 franchi. L'importo massimo deducibile dalle imposte del pilastro 3a ammonta a 6883 franchi per chi aderisce al 2° pilastro e a 34 416 franchi per chi non aderisce ad una cassa pensione.

## Prestazioni

**Età di pensionamento e importo della rendita** ■ Nel caso di periodo contributivo completo, la rendita completa minima ammonta a 1195 e quella massima a 2390 franchi al mese; ai coniugi spetta complessivamente una rendita massima di 3585 franchi. Nel nuovo anno raggiungeranno l'età ordinaria di pensionamento le donne della classe 1958 e gli uomini della classe 1957. Il diritto alla rendita ha effetto dal mese successivo a quello del compimento dei 64 rispettivamente 65 anni. Si raccomanda che la relativa domanda venga inoltrata circa tre mesi prima, anche in caso del rinvio della rendita.

**Indennità di perdita di guadagno** ■ Le prestazioni in caso di servizio, maternità, paternità e di presa in carico di figli con gravi problemi di salute restano invariate. Viene rimborsato l'80% del reddito, fino a un massimo di 196 franchi al giorno.

**Assegni familiari** ■ Il diritto agli assegni presuppone un reddito mensile di almeno 597 franchi. Le prestazioni variano da cantone a cantone. Nel 2022 soltanto nel Canton Vaud cambierà l'importo di alcuni assegni. Sul nostro [sito web > Prestazioni > Assegni familiari](#) trovate un quadro d'insieme sulle prestazioni.

Vi ringrazio per la fiducia accordataci in questo anno che volge a termine. A voi e alle vostre famiglie vanno i miei più sinceri auguri di un felice Anno Nuovo, soprattutto di buona salute.

Distinti saluti

**medisuisse**



Avv. Marco Reichmuth  
Gerente della Cassa